Art. 2947 c.c.: lâ??applicazione della prescrizione piÃ¹ lunga

Descrizione

Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, (ud. 03/03/2025, dep. 06/05/2025), n.11887

La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 6 maggio 2025 n. 11887, chiarisce nuovamente il termine prescrizionale relativo al fatto illecito, rilevando che: â??*ai sensi dellâ??art. 2947, terzo comma, cod. civ., se il fatto Ã¨ considerato dalla legge come reato e per il reato Ã¨ stabilita* ***una prescrizione piÃ¹ lunga****, questa si applica anche allâ??azione civile, in luogo di quella ordinaria quinquennale di cui al primo comma del medesimo articolo, salvo che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel processo penale. La Corte di merito, col ritenere che nella fattispecie il termine di prescrizione del diritto avrebbe avuto durata decennale, ha fatto corretta applicazione di questa diposizione, avuto riguardo alla circostanza che la condotta omissiva tenuta dai medici dellâ??Azienda Ospedaliera, da cui era stata cagionata la morte , aveva integrato, oltre che una fattispecie di illecito civile, anche quella del reato di omicidio colposo, rispetto al quale non era stata emessa sentenza irrevocabile nÃ© dichiarata lâ??estinzione per una causa diversa dalla prescrizione. Indebitamente, lâ??azienda ospedaliera ricorrente ha richiamato lâ??orientamento giurisprudenziale di legittimitÃ diretto ad escludere lâ??automatismo tra lâ??intervenuta archiviazione nel procedimento penale e la mancata applicazione dellâ??art. 2947, terzo comma, cod. civ., il quale trova* ***fondamento nellâ??esigenza di estendere (e non di restringere) lâ??ambito applicazione del piÃ¹ ampio termine di prescrizione dellâ??azione civile anche nelle ipotesi in cui nel processo penale sia stato emesso un provvedimento di archiviazione, sul presupposto che esso non puÃ² essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento*** *(Cass. 29/08/2023, n. 25438; Cass. 8/01/2025, n. 375). Del pari indebitamente Ã¨ stato evidenziato che lâ??accertamento del nesso causale tra lâ??omissione medica e lâ??evento di danno era stato effettuato sulla base di un* ***criterio meramente probabilistico, poichÃ© dalla corretta applicazione della regola di funzione del nesso casuale propria del processo civile non puÃ² farsi discendere lâ??esclusione dei presupposti per lâ??applicazione del piÃ¹ ampio termine di prescrizione previsto per i casi di reato dallâ??art. 2947, terzo comma, prima parte cod. civ., il quale va disapplicato solo allorchÃ©***

si integrino i presupposti di cui alla seconda parte dello stesso comma, che giustificano il diverso regime ivi disciplinato *(Cass. 13/05/2024, n.13052; Cass. 25/02/2025, n. 4845)*â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
22 Mag 2025